

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI

1. Premessa

Le presenti Condizioni Generali hanno ad oggetto:

- A. l'acquisto di Beni e/o
- B. Fornitura di Servizi

da parte di Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l., con sede legale in Via Nettunense n.90, 04011 Aprilia (LT), società unipersonale sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings Limited, codice fiscale e P. IVA 02774830596 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Latina 02774830596.

Gli articoli di cui alle **Sezioni A e D** si applicano sia all'acquisto di **Beni** che alla fornitura di **Servizi**, per quanto compatibili.

Gli articoli di cui alla **Sezione B**, da 17 a 21, si applicano esclusivamente all'**acquisto di Beni**.

Gli articoli di cui alla **Sezione C**, da 22 a 31, si applicano esclusivamente alla fornitura di **Servizi**.

SEZIONE A. PREVISIONI COMUNI AGLI ORDINI DI ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI

2. Definizioni

Per:

"Acquirente" o **"GSK"** si intende Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l.

"Autorità Regolatoria" si intende ogni agenzia, dipartimento, ufficio, commissione, autorità o altra entità governativa, europea, internazionale, nazionale, regionale, provinciale o locale che detenga o altrimenti eserciti un potere riguardo alla fabbricazione od alla fornitura dei Prodotti o dei Vaccini, incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), la United States Food and Drug Administration (FDA), la European Medicines Agency (EMA) e la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA).

"Beni" si intende i beni elencati nell'Ordine.

"Collegata" si intende qualsiasi società, ente, impresa, o altra entità giuridica che controlli, sia controllata da, o sia soggetta al comune controllo di, una delle Parti. Ai fini di questa definizione, "controllo" significa la diretta o indiretta titolarità di almeno il cinquanta per cento (50%) + 1 (uno) dei diritti di voto di una Parte o di altra entità.

"Condizioni Generali" si intende le presenti condizioni generali di acquisto.

"Condizioni Particolari" si intende le eventuali condizioni particolari predisposte dall'Acquirente per tipologie di contratti di acquisto specifiche.

"Contratto" si intende il contratto di fornitura di Servizi o di acquisto di Beni (a seconda dei casi) intercorso tra l'Acquirente e il Fornitore di volta in volta, allorché sia inviato un Ordine secondo la disciplina che segue, e costituito dall'Ordine, dalle presenti Condizioni Generali, nonché dagli eventuali ulteriori documenti contrattuali quali le Condizioni Particolari, le Specifiche, i TTS, l'allegato economico, gli altri documenti eventualmente indicati nell'Ordine o allegati ai documenti menzionati.

"Fornitore" si intende la persona fisica o giuridica cui l'Ordine è indirizzato.

"GMP" si intende gli standards vigenti per le buone pratiche di fabbricazione riguardanti i prodotti farmaceutici e i principi farmaceutici attivi come disposto dalla Normativa Applicabile (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, norme, regolamenti, linee guida, istruzioni, politiche ed altri requisiti di qualsiasi Autorità Regolatoria), in vigore di volta in volta, inclusi i (i) principi specificati dalle U. S. Current Food Manufacturing Practices, 21 CFR Parts 210, qualora applicabili ed (ii) i Regolamenti che disciplinano i Prodotti Medicinali nell'Unione Europea, Volume IV Buone pratiche di Fabbricazione per i Prodotti Farmaceutici, come di volta in volta modificate.

"Incoterms" si intende l'edizione del 2020 delle Regole Ufficiali della Camera di Commercio Internazionale per l'interpretazione dei termini commerciali.

"Ordine" si intende l'ordine di acquisto trasmesso per iscritto da GSK al Fornitore con cui viene richiesta al Fornitore la fornitura dei Beni o Servizi, con indicazione –ove applicabile– della relativa quantità, qualità, tipologia, luogo di consegna/fornitura, corrispettivo e modalità di pagamento, tempi di consegna, tipologia di imballaggio, se speciale, e più in generale, ogni altra informazione attinente alla suddetta fornitura, il tutto in conformità alle presenti Condizioni. Qualora le Parti lo ritengano opportuno, l'Ordine potrà anche fare riferimento all'Offerta del Fornitore e al Quality Agreement.

"Parte" si intende sia GSK che il Fornitore e per **"Parti"** si intende GSK ed il Fornitore.

"Quality Agreement" si intende l'eventuale contratto stipulato tra Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l. o altra sua Collegata con il Fornitore o altra sua Collegata disciplinante le Specifiche, i TTS o altre caratteristiche tecniche a cui i Beni e/o i Servizi devono risultare conformi.

"Servizi" s'intende i servizi elencati nell'Ordine.

"Sito di Fabbricazione" significa la sede di produzione dei Beni, del Fornitore.

"Specifiche" si intende le specifiche tecniche e qualitative, anche di imballaggio e consegna dei Beni o dei Servizi, richieste dall'Acquirente che possono essere inviate per iscritto al Fornitore dall'Acquirente. Dette Specifiche costituiranno parte integrante del Contratto a tutti gli effetti e si intenderanno accettate in ogni loro elemento salvo opposizioni da sollevarsi entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle stesse.

"TTS" si intende i *Technical Terms of Supply*, documenti contrattuali che descrivono vari requisiti qualitativi dei Beni o dei Servizi, stipulati dai responsabili della qualità delle parti o da loro delegati, che espressamente si autorizzano a contrarre i TTS in nome e per conto di Acquirente e Fornitore, incluso a titolo esemplificativo il Quality Agreement.

3. Validità delle Condizioni Generali

Le presenti Condizioni Generali hanno valore fra le Parti se ed in quanto non espressamente derogate nell'Ordine o negli altri documenti che compongono il Contratto; eventuali deroghe e/o diverse condizioni risultanti da altri documenti o accordi (ivi compresa la conferma di fornitura, l'accettazione d'ordine, la fattura o altro documento commerciale) non avranno valore e si intenderanno prive di efficacia se non sottoscritte da entrambe le Parti ed aventi data posteriore a quella dell'Ordine.

Le presenti Condizioni Generali e/o la stipula delle Condizioni Particolari non vincolano l'Acquirente ad effettuare qualsiasi tipologia o entità di acquisto dal Fornitore, ma stabiliscono le condizioni che disciplineranno la compravendita qualora l'Acquirente intenda effettuare un acquisto, per il quale sarà quindi sempre necessaria specifica attivazione mediante Ordine da parte dell'Acquirente.

4. Conclusione del Contratto

Il Contratto si intenderà concluso ove, entro 3 giorni dal ricevimento dell'Ordine, il Fornitore lo abbia espressamente accettato. Decorso detto termine, in ogni caso l'Ordine si intenderà tacitamente accettato dal Fornitore che abbia iniziato a dare corso alla fornitura. Qualora il Fornitore contesti un Ordine ovvero proponga termini o condizioni diversi o ulteriori, il Contratto non potrà dirsi perfezionato se non quando GSK abbia accettato per iscritto le nuove condizioni, essendo irrilevante che il Fornitore abbia cominciato a dare esecuzione all'Ordine.

Se del caso, l'interpretazione dell'Ordine sarà effettuata in conformità con gli Incoterms.

L'Acquirente non sarà vincolato ad alcun ordine che non sia spedito dall'Acquirente sui suoi moduli ufficiali di Ordine.

Ove richiesto, il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente su base settimanale – se non diversamente specificato per iscritto fra le Parti – lo stato di avanzamento della produzione e/o fornitura, a seconda del caso, dei Prodotti e/o dei Servizi ordinati dall'Acquirente, specificando i dettagli del procedimento di produzione e/o di fornitura, a seconda del caso, in corso e, ove applicabile, le quantità di Beni giacenti nei suoi magazzini.

5. Variazioni e sospensioni dell'Ordine

Prima dell'invio dei Beni o dell'esecuzione dei Servizi, presso il luogo stabilito per la consegna e/o esecuzione, ciascun Ordine potrà essere variato nella qualità e/o quantità dei Beni/Servizi ordinati oppure annullato in tutto o in parte dall'Acquirente, previa tempestiva comunicazione scritta al Fornitore.

In entrambi i casi, al Fornitore potranno essere riconosciuti i costi documentati da lui sostenuti per l'esecuzione dell'Ordine fino al momento del ricevimento dell'avviso di sospensione o variazione, con esclusione di ogni altro ulteriore costo, spesa, perdita e/o risarcimento.

L'ammontare di detti costi verrà comunicato, unitamente alla documentazione relativa, all'Acquirente, a pena di decadenza, entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento dell'avviso di cui sopra da parte del Fornitore.

6. Caratteristiche dei Beni e Servizi forniti

Il Fornitore si impegna a fornire Beni/Servizi conformi alle Specifiche (ivi compresi disegni, capitolati, campioni, ecc.) e/o TTS, eventualmente pattuiti. In caso di non coincidenza fra quanto riportato nell'Ordine e quanto descritto nelle Specifiche e/o TTS, il Fornitore sarà tenuto a consultare immediatamente l'Acquirente per ottenere chiarimenti. In caso di documentata impossibilità di contatto con l'Acquirente, il Fornitore dovrà considerare valido e dare esecuzione a quanto descritto nelle Specifiche e/o TTS. Eventuali variazioni delle Specifiche e/o TTS dovranno essere approvate per iscritto dall'Acquirente.

Qualora i Beni oggetto dell'Ordine non risultassero, sia alla data di consegna o di collaudo di cui al successivo art. 10, se previsto, sia durante l'eventuale lavorazione, conformi alle Specifiche e/o TTS, il Fornitore su richiesta dell'Acquirente sarà tenuto a ritirare immediatamente i Beni a sue spese senza opporre eccezione alcuna e a sostituirli, a sua cura e spese, con Beni conformi alle Specifiche e/o TTS entro e non oltre, se non diversamente pattuito, 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della non conformità. In caso di Servizi non conformi, il Fornitore sarà tenuto ad apportare le modifiche necessarie a rendere detti Servizi conformi alle Specifiche e/o TTS previste a propria cura e spese, secondo le indicazioni fornite dall'Acquirente.

7. Conformità alle norme di legge

Il Fornitore garantisce che ogni Bene/Servizio oggetto dell'Ordine verrà realizzato in conformità alle vigenti norme di legge nazionali ed internazionali. Qualora il Bene consista in impianto, macchina o attrezzatura, il Fornitore garantisce che sia altresì conforme alle norme di sicurezza, antinfortunistiche, di buona tecnica e, ove applicabili, alle prescrizioni INAIL, CE, CEI, VVFF; a tal fine s'impegna a produrre la relativa documentazione ufficiale e di legge.

Se trattasi di acquisto di sostanze pericolose, dovrà essere consegnata la relativa scheda di sicurezza ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.

8. Prezzi

I prezzi pattuiti, così come indicati nell'Ordine, s'intendono fissi e non suscettibili di aumento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti; essi sono altresì comprensivi di ogni voce che compone i Beni/Servizi finali ordinati.

Salvo il caso in cui sia diversamente previsto per iscritto, il prezzo della fornitura di Beni indicato nell'Ordine si intende inclusivo dei costi di imballaggio, confezionamento, spedizione e consegna dei Beni a GSK nonché di ogni ulteriore costo connesso all'esecuzione della fornitura prevista nel medesimo Ordine.

9. Fatturazione e pagamenti

Premesso che il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, mediante bonifico bancario, successivamente alla consegna dei Beni o all'esecuzione dei Servizi, le Parti convengono quanto segue:

9.1 Termini e condizioni di pagamento e interessi di mora

Deroga alle previsioni di cui al D. Lgs. N. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. N. 192/2012

Facendo seguito alla citata normativa, le Parti convengono di derogare a quanto ivi previsto con riferimento al termine di pagamento ed agli interessi moratori, come segue:

Termine per il pagamento

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro il termine convenuto nell'Ordine dalla data di fatturazione indicata sulla fattura e secondo quanto accordato tra le Parti.

Condizioni di pagamento in caso di fornitura di Servizi

Nel caso di fornitura di Servizi, il pagamento è subordinato:

- (i) all'esecuzione a regola d'arte della fornitura come attestato da apposita dichiarazione di GSK che dovrà essere allegata alla fattura emessa dal Fornitore e
- (ii) alla esibizione da parte del Fornitore della documentazione, ove richiesta da GSK, menzionata al secondo paragrafo dell'articolo 35 che segue.

Interessi di mora

Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno calcolati applicando il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. e decorreranno dall'espressa richiesta scritta di controparte.

Il Fornitore dichiara e riconosce espressamente che tali deroghe non sono gravemente inique nei propri confronti ed in particolare la definizione della decorrenza degli interessi di mora agevola la gestione appropriata della propria contabilità.

Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, per conto della nostra società, da GlaxoSmithKline IHC Limited, società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di GlaxoSmithKline plc, con sede legale in 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS.

Le fatture dovranno essere intestate a **Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l.** e dovranno tassativamente indicare il numero dell'ordine ricevuto da GSK ed il codice IBAN/codice SWIFT ai fini del pagamento. In assenza di quanto sopra indicato, la fattura verrà respinta ai fini della corretta emissione e, dal ricevimento della fattura correttamente emessa con le suddette informazioni, decorreranno nuovamente i termini sopra indicati per il pagamento da parte di GSK. I Fornitori obbligati per legge ad emettere le fatture tramite **SDI (Servizio di Interscambio)**, dovranno fare riferimento al codice **CUUU (RS76RHR)** dell'intermediario dell'Acquirente.

I soggetti esclusi dall'obbligo della fattura elettronica, dovranno trasmettere le fatture cartacee:

- In originale, via posta ordinaria, all'indirizzo Apartado Postal 24331 - 28080 Madrid (Spain) con riferimento GSK 27 Italy GMS M ERP oppure
- per via telematica, attraverso la piattaforma elettronica globale, Tungsten (o altro successivo sistema che potrà essere implementato da GSK), restando ferma in tal caso la natura cartacea della fattura trasmessa.

Informazioni

Eventuali informazioni inerenti lo status dei pagamenti potranno essere richieste telefonicamente al tel. (+39) 0457748015 Option 1, ovvero scrivendo a WW.GSK-Purchase-to-Pay-Italy@gsk.com

10. Collaudo

Sarà facoltà dell'Acquirente sottoporre i Beni o i Servizi a controllo di qualità, campionamento e/o collaudo (di seguito "Collaudo"). Qualora il Collaudo sia previsto nell'Ordine, esso sarà effettuato in contraddittorio e sarà documentato mediante verbale scritto e firmato dalle Parti. Analogamente si procederà per attestare l'avvenuta "messa a punto" ed il "funzionamento a regime".

L'esito positivo del Collaudo e/o l'approvazione rilasciata dall'Acquirente a seguito di installazione non sollevano il Fornitore dagli obblighi di cui ai precedenti articoli 6 (Caratteristiche dei Beni e Servizi forniti) e 7 (Conformità alle norme di legge).

11. Personale del Fornitore

Il personale del Fornitore che, ove richiesto, opererà presso la sede dell'Acquirente dovrà essere in regola dal punto di vista assicurativo e previdenziale con la normativa vigente in materia di impiego di manodopera. Dovrà altresì adeguarsi alle norme di sicurezza, alle altre regole in genere ed agli orari in vigore presso gli stabilimenti o uffici dell'Acquirente. L'Acquirente potrà vietare l'accesso o chiedere l'immediato allontanamento del personale del Fornitore che non rispetti i regolamenti suddetti. L'Acquirente si riserva di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Fornitore per danni arrecati a cose e/o persone dai Beni, dal personale e/o dai mezzi del Fornitore stesso.

12. Penale per il ritardo

Fatto salvo il caso di forza maggiore e quanto stabilito nell'Ordine, in aggiunta a quanto previsto nelle sezioni speciali 19 e 29, in caso di ritardo nella consegna dei Beni o nell'esecuzione dei Servizi rispetto ai termini contrattualmente previsti, l'Acquirente avrà la facoltà di applicare una penale pari all'1% dell'importo totale dell'Ordine cui il ritardo si riferisce per ogni giorno di ritardo con un massimo pari al 10% dell'Ordine.

L'importo dell'eventuale penale applicata verrà comunicato al Fornitore successivamente alla consegna dei Beni e verrà compensato col debito a carico dell'Acquirente per il corrispettivo della fornitura.

13. Risoluzione

L'Acquirente potrà risolvere anticipatamente il Contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- inadempimento anche parziale da parte del Fornitore consistente in: ritardo sui termini di consegna, anche per una sola parte dei Beni/Servizi ordinati o non conformità dei Beni/Servizi ordinati alle Specifiche e/o TTS;
- violazione delle Leggi Anticorruzione (come di seguito definite);
- violazione delle disposizioni di cui all'art. 39 (Decreto Legislativo 231/2001) delle presenti Condizioni Generali.
- violazione delle disposizioni di cui all'art. 40 Standard Etici e Diritti Umani

Resta salvo il diritto dell'Acquirente di chiedere il risarcimento integrale dei danni subiti. Ogniqualvolta sia maturato a favore dell'Acquirente il diritto a penali o a risarcimento, potrà essere effettuata la compensazione tra reciproci debiti e crediti. Nel caso di credito da risarcimento, l'Acquirente farà la propria valutazione del danno in buona fede, e tale cifra potrà essere compensata su base volontaria ex art. 1252 c.c.

14. Cessione dei diritti e subappalto

Salva espressa autorizzazione scritta dell'Acquirente, è vietato al Fornitore subappaltare o comunque commissionare o affidare a terzi o cedere a terzi il Contratto o i crediti relativi, anche solo in parte. Nel caso in cui l'Acquirente autorizzi quanto sopra, il Fornitore non potrà comunque variare o sostituire i subappaltatori (o i terzi commissionari o affidatari o cessionari) senza il consenso scritto dell'Acquirente.

In caso di autorizzazione al subappalto, il Fornitore rimane l'unico responsabile nei confronti di GSK e garantisce il rispetto, da parte dei suoi sub-contraenti, del Contratto. Il Fornitore sarà altresì tenuto a manlevare e tenere indenne GSK da qualsiasi pretesa a questa indirizzata da parte di qualsiasi sub-contraente del Fornitore e/o lavoratore, dipendente o impiegato con qualunque altra forma contrattuale consentita dalla Normativa Applicabile, di tale sub-contraente. Inoltre, ove GSK prestasse il proprio consenso al subappalto:

- il Fornitore dovrà inserire nei relativi contratti clausole che prevedano: (a) l'obbligo per i sub-contraenti di rispettare nei confronti del personale impiegato nel subappalto tutti gli obblighi di natura retributiva, contributiva e assicurativa, nonché ogni altro obbligo e onere derivante dal rapporto di lavoro con il predetto personale, rispettando altresì ogni disposizione applicabile per la loro tutela, incolumità ed integrità fisica, (b) l'obbligo per i sub-contraenti di fornire, su richiesta, al Fornitore la documentazione attestante il corretto adempimento dei predetti obblighi in conformità alla Normativa Applicabile e (c) l'obbligo del Fornitore di verificare, acquisendo la relativa documentazione, che gli adempimenti di cui ai precedenti punti (a) e (b) del presente paragrafo, scaduti alla data del pagamento, siano stati correttamente eseguiti da parte del subappaltatore;
- il Fornitore dovrà preliminarmente accertare e trasmettere a GSK la documentazione comprovante l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori individuati per l'eventuale subappalto.

In ogni caso di ricorso al subappalto, tutte le garanzie e manleve previste nel Contratto a carico del Fornitore vengono prestate dal Fornitore anche con riferimento agli obblighi dei sub-contraenti.

15. Utilizzo dei Beni acquistati e/o dei risultati dei Servizi e diritti dei terzi

L'Acquirente si riserva di utilizzare i Beni nel modo ritenuto più opportuno, ivi compresa la loro eventuale commercializzazione in abbinamento a propri marchi. A tal fine, il Fornitore garantisce ad ogni effetto di legge, impegnandosi a tenere indenne l'Acquirente, che non esistono, in relazione ai Beni acquistati (nel loro insieme ed in ogni loro parte), diritti di terzi, ivi compresi diritti immateriali, che si possano pretendere violati a seguito dell'esecuzione del Contratto.

In caso di fornitura di Servizi, il Fornitore riconosce l'Acquirente in forza dei compensi e/o dei rimborsi pattuiti quale unico ed esclusivo titolare di tutti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale - ivi compresi i diritti di utilizzo in qualunque forma e/o modo - e di altri diritti di privativa industriale che potessero

scaturire dalla attività del Fornitore posta in essere e sarà cura del Fornitore manlevare l'Acquirente contro eventuali rivendicazioni di terzi che affermino di essere stati lesi.

16. Proprietà dei materiali

I materiali (campioni, attrezzature e stampi) eventualmente consegnati al Fornitore per l'esecuzione del Contratto sono e rimangono di proprietà dell'Acquirente.

Il Fornitore sarà tenuto a conservarli in buono stato, a controllarli periodicamente, a ripararli se e quando necessario e ad utilizzarli unicamente per il fine sovraesposto, con l'espresso divieto di riprodurli in tutto o in parte e con l'obbligo di restituirli al termine del Contratto.

SEZIONE B. PREVISIONI RELATIVE AGLI ORDINI DI FORNITURA DI BENI

17. Fornitura di Beni

In aggiunta alle Condizioni previste nella Sezione A. che precede, le Condizioni previste nella presente Sezione B. troveranno applicazione in relazione agli Ordini aventi ad oggetto la fornitura di Beni.

18. Consegna

La consegna dei Beni verrà effettuata a cura, spese e responsabilità del Fornitore, salvo che non sia diversamente stabilito per iscritto, presso il magazzino di GSK sito in via Nettunense n.90, Aprilia, o presso altro luogo di consegna stabilito nell'Ordine. Sino al momento della presa in consegna in detto luogo, i Beni saranno interamente sotto la responsabilità del Fornitore in relazione a qualsiasi tipo di rischio. Il Fornitore sarà quindi tenuto, tra l'altro, a provvedere al loro trasporto fino al luogo di consegna mediante mezzi di trasporto appropriati e secondo le condizioni migliori, provvedendo altresì a contrarre le debite assicurazioni. Dal momento dell'accettazione della consegna dei Beni e dei relativi documenti nel luogo sopracitato, la proprietà dei Beni passerà dal Fornitore all'Acquirente. I rischi di danno ai Beni o da loro perdita, anche in assenza di anormali condizioni di trasporto, passano dal Fornitore all'Acquirente al momento in cui la consegna dei Beni nel luogo di consegna è stata completata, inclusi lo scarico e l'immagazzinamento. Qualsiasi perdita o danneggiamento dei Beni avvenuta prima della presa in carico da parte di GSK, compresa l'eventuale remissione dei Beni al vettore e/o allo spedizioniere, non libera il Fornitore dal suo obbligo di consegna convenuto.

Termine di consegna, consegna parziale

Il termine per la consegna dei Beni è specificato nell'Ordine. Con l'accettazione dell'Ordine, il Fornitore si impegna irrevocabilmente a rispettare tale termine da considerarsi essenziale. Ciascuna fornitura di Beni sarà accompagnata da un documento di fornitura che evidenzia, fra l'altro, il numero dell'Ordine, la data dell'Ordine (e ogni altra documentazione richiesta secondo quanto stabilito dal Quality Agreement).

Il Fornitore potrà anticipare il completamento della fornitura solo previa accettazione scritta da parte di GSK. In tal caso, il Fornitore non avrà diritto ad alcun beneficio e/o aumento del corrispettivo in relazione a tale completamento anticipato.

Qualora il Fornitore avesse, in qualsiasi momento, ragione di ritenere di non essere in grado di evadere integralmente e/o completamente un Ordine nei tempi e in conformità alle presenti Condizioni e all'Ordine, il Fornitore ne darà immediata notizia all'Acquirente e, a richiesta dell'Acquirente e senza pregiudizio di ogni altro diritto o rimedio dell'Acquirente, le Parti si incontreranno per discutere, ed eventualmente condividere in buona fede, le modalità atte a consentire che la continuità della fornitura oggetto dell'Ordine possa essere, per quanto possibile, mantenuta.

Qualora il Fornitore non rispettasse senza preavviso il termine di consegna stabilito nell'Ordine o effettuasse una consegna parziale, l'Acquirente potrà a sua discrezione risolvere (senza pregiudizio di ogni altro diritto o rimedio dell'Acquirente) in tutto o in parte il Contratto e, in ogni caso, rifiutare la consegna parziale.

19. Imballaggio

Salvo il caso in cui GSK richiedesse con l'Ordine un imballaggio speciale, il Fornitore dovrà fornire i Beni con un imballaggio adeguato, tenendo conto della natura dei Beni stessi e prendendo tutte le misure necessarie a proteggere i Beni da intemperie, corrosione, incidenti di carico, vibrazioni o shock, ecc. In ogni caso, i Beni dovranno essere impacchettati, imballati, marcati e comunque preparati per la consegna presso il luogo di consegna indicato nell'Ordine con le modalità che siano (i) conformi alla migliore pratica commerciale e (ii) adeguate ad assicurare che i Beni siano consegnati integri presso la destinazione indicata nell'Ordine e (iii) in linea con la Normativa Applicabile.

20. Garanzia dei Beni

Il Fornitore garantisce che i Beni forniti saranno immuni da vizi, difetti, e/o mancanze di qualità tali da renderli inadatti all'uso cui sono destinati o che ne diminuiscano il valore; in particolare, il Fornitore garantisce la conformità dei Beni/Servizi alle qualità descritte nell'Ordine, nelle Specifiche e/o TTS.

Il Fornitore garantisce altresì il buon funzionamento dei Beni venduti per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della consegna oppure da quella di collaudo di cui al precedente art. 10, se previsto nell'Ordine e successivo alla data di consegna, salvo diverso accordo tra le Parti.

Fatto salvo quanto disposto dal 2° comma dell'art. 1495 c.c., il termine per le denunce di cui agli articoli 1495, 1497, 1512 c.c. viene dalle Parti stabilito in giorni 30 (trenta) dal giorno della scoperta di vizi, mancanza di qualità e difetti di funzionamento.

A seguito della denuncia, il Fornitore sarà tenuto a ritirare prontamente ed a sostituire entro 15 (quindici) giorni, a propria cura e spese, i Beni o le parti di Beni forniti che risultassero viziati, privi delle qualità richieste o difettosi nel funzionamento, ferma restando la facoltà dell'Acquirente di cui all'art. 1492 c.c..

Sino al momento della completa sostituzione e/o riparazione dei Beni, GSK si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti della relativa fornitura, fatto comunque salvo il diritto di GSK di richiedere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

21. Ispezioni

Il Fornitore concorda che GSK, le sue Collegate ed i loro rispettivi agenti e rappresentanti hanno diritto, di volta in volta, ad ispezionare e condurre un audit sia del Sito di Fabbricazione che della produzione dei Beni in conformità alle Specifiche concordate tra le Parti e ai TTS. Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente GSK, non appena ne venisse a conoscenza, di qualsiasi visita o ispezione proposta o non preannunciata del Sito di Fabbricazione da parte di qualsiasi Autorità Regolatoria ed a permettere a GSK, alle sue Collegate ed ai loro rispettivi agenti e rappresentanti, di essere presenti e di partecipare a tale visita o ispezione.

Il Fornitore è tenuto, senza costi aggiuntivi per GSK, a cooperare con qualsiasi richiesta ragionevole di assistenza avanzatagli da GSK per ottenere e mantenere qualunque autorizzazione alla commercializzazione o altre approvazioni regolamentari richieste. Il Fornitore otterrà e manterrà qualsiasi autorizzazione regolatoria di sua pertinenza, richiesta per provvedere alla produzione ed alla fornitura dei Beni all'Acquirente.

SEZIONE C. PREVISIONI RELATIVE AGLI ORDINI DI FORNITURA DI SERVIZI

22. Fornitura di Servizi

In aggiunta alle Condizioni previste nella Sezione A. che precede, le Condizioni previste nella presente Sezione C. troveranno applicazione in relazione agli Ordini aventi ad oggetto la fornitura di Servizi.

23. Esecuzione della fornitura dei Servizi

Ai sensi dell'art. 1655 c.c., il Fornitore fornirà a GSK i Servizi indicati nel Contratto, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, in completa autonomia e senza vincolo alcuno nei confronti di GSK, se non quello derivante dalla puntuale esecuzione del Contratto. Il Fornitore sarà il solo responsabile per l'organizzazione e il coordinamento del personale dallo stesso utilizzato per la prestazione dei Servizi (gli "Addetti") e d'eserciterà nei confronti degli Addetti poteri di direzione e supervisione.

Le obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti di GSK sono concordemente qualificate dalle Parti come obbligazioni di risultato.

24. Materiali e Attrezzature

Ove necessario in relazione alla specifica tipologia di Servizi da prestare in favore di GSK, il Fornitore dovrà garantire una disponibilità di pezzi di ricambio, materiali e attrezzature ("Materiali e Attrezzature") idonea alla prestazione dei Servizi in conformità a quanto previsto dal Contratto, assumendosi ogni responsabilità per eventuali vizi o difetti di detti Materiali e Attrezzature. Il Fornitore è responsabile della qualità dei Materiali e Attrezzature, che devono essere tutti esclusivamente di prima scelta. I Materiali e Attrezzature devono trovarsi nelle migliori condizioni d'uso ed essere adeguati al lavoro assunto, ai termini di consegna e ai requisiti previsti dalla Normativa Applicabile. GSK ha la facoltà di effettuare controlli sulla loro efficienza e, qualora fosse necessario, il Fornitore dovrà provvedere alla loro sostituzione, riparazione, potenziamento o quant'altro espressamente richiesto da GSK.

25. Obblighi del Fornitore

Per l'esecuzione dei Servizi, il Fornitore si avvarrà di personale (a) qualitativamente e numericamente adeguato e munito della professionalità corrispondente alle esigenze tecniche richieste dalla natura dei Servizi e (b) assunto nel rispetto della Normativa Applicabile e del Contratto Collettivo ove applicabile.

Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi di natura retributiva, contributiva e assicurativa, nonché ogni altro obbligo e onere derivante dal rapporto di lavoro con gli Addetti, rispettando altresì ogni disposizione applicabile per la loro tutela, incolumità e integrità fisica. Il Fornitore dovrà – su richiesta di GSK – presentare idonea documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo da parte del Fornitore medesimo e di eventuali subappaltatori e/o lavoratori autonomi utilizzati ai fini della prestazione dei Servizi.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da ogni richiesta di pagamento di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovesse trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi nei confronti del personale addetto alla esecuzione dei Servizi, nonché da qualsiasi inadempimento degli obblighi contributivi, retributivi e assicurativi nei confronti del proprio Personale, e, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne GSK da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivargli dall'applicazione (a) dell'art. 1676 c.c., (b) dell'art. 29 del D.lgs. 276/2003, come successivamente modificato, e (c) del D. Lgs. 81/2008 come successivamente modificato, nonché da ogni eventuale pretesa o azione da parte del personale avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con l'Acquirente.

Art. 25-bis. Obblighi del fornitore (e dei sub-appaltatori) in materia fiscale

Ai sensi dell'art 17-bis decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il fornitore che affida il compimento di un'opera o di un servizio è tenuto a richiedere al fornitore la copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione del servizio, se, cumulativamente, l'importo annuo delle opere o servizi appaltati risulti superiore ad euro 200.000, vi sia prevalentemente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e vi sia utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente (o ad esso riconducibili).

Nel caso in cui il presente rapporto contrattuale potesse configurare l'obbligo di cui al precedente capoverso, le Parti riconoscono ed accettano quanto segue.

(i) Il Fornitore, quale appaltatore, (e i sub-appaltatori/sub-fornitori eventualmente coinvolti nell'esecuzione dei Servizi) è obbligato ad inviare a GSK, quale committente - secondo le informazioni di dettaglio descritte nella Circolare n. 1/E del 12.2.2020 emessa dall'Agenzia delle Entrate - quanto di seguito descritto: un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dei Servizi affidati da GSK;

il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore impiegato nell'esecuzione dei Servizi;

la retribuzione corrisposta al lavoratore collegata alla prestazione dei Servizi;

il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente nei confronti dei lavoratori coinvolti, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione dei Servizi affidata da GSK.

(ii) Resta inteso che GSK sospenderà il pagamento del corrispettivo, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, in caso di: mancato ricevimento della documentazione di cui al presente articolo;

inadempimento da parte del Fornitore (o dei suoi eventuali sub-appaltatori/sub-fornitori), rispetto agli obblighi di versamento.

(iii) In alternativa alla documentazione di cui all'art. 1.2, il Fornitore (o i sub-appaltatori/sub-fornitori) può inviare entro l'ultimo giorno del mese precedente la scadenza del pagamento delle ritenute, la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che indica la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con validità pari a 4 (quattro) mesi.

26. Esclusione della revisione del prezzo

In conformità all'articolo 8. delle presenti Condizioni, il corrispettivo dovuto al Fornitore è fisso e invariabile; non è soggetto a fluttuazioni, indicizzazioni e non darà luogo in alcun caso a revisione in aumento, qualunque dovesse essere l'andamento dei prezzi a far data dalla stipulazione del Contratto e per tutto il periodo di esecuzione dei Servizi. Le Parti espressamente concordano di derogare agli artt. 1664, commi 1 e 2, e 1467 c.c.. Pertanto resta convenuto che il Fornitore non potrà richiedere in alcun caso il maggior compenso e/o indennizzo e/o la risoluzione del Contratto la modifica delle relative condizioni previste dalle suddette norme.

27. Variazione dei Servizi

Il Fornitore non potrà apportare alcuna variazione ai Servizi che non sia stata tempestivamente comunicata per iscritto a GSK e preventivamente accordata per iscritto da parte della stessa. In ogni caso, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo per le variazioni ai Servizi richieste dal Fornitore ed eventualmente autorizzate da GSK.

28. Garanzia dei Servizi

Il Fornitore garantisce che (i) i Servizi forniti in esecuzione di ciascun Ordine e, più in generale, del Contratto sono esenti da vizi e difformità tali da rendere, in tutto o in parte, inidonea la relativa fruizione da parte di GSK e (ii) la fornitura di detti Servizi non viola alcun diritto di Terzo né alcuna Normativa Applicabile.

Il Fornitore si obbliga a proprie spese a porre in essere ogni attività che si dovesse rendere necessaria per eliminare e/o porre rimedio a qualunque vizio o difformità dei Servizi fatto salvo il diritto di GSK di richiedere al Fornitore il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, perdita e/o passività che dovesse subire a causa di tali vizi o difformità.

In aggiunta a quanto sopra e sino al momento del completamento delle attività sopracitate, GSK si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti della fornitura dei relativi Servizi.

29. Termini di completamento dei Servizi

La data di completamento della fornitura dei Servizi indicata nell'Ordine si deve considerare ad ogni effetto perentoria. Tuttavia, nell'ipotesi in cui, in corso di fornitura dei Servizi, si presentino particolari difficoltà di esecuzione, GSK, su richiesta del Fornitore, potrà prorogare la data di completamento della fornitura previa comunicazione scritta in tal senso al Fornitore. Le proroghe della data di completamento dei Servizi accordate da GSK, tanto nel caso in cui dipendano da difficoltà di esecuzione, quanto nel caso in cui dipendano da interruzioni o sospensioni della fornitura, non daranno diritto al Fornitore di richiedere a GSK alcun indennizzo o risarcimento di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione della fornitura oggetto dell'Ordine.

30. Recesso Unilaterale

GSK ha diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di 30 giorni. Ove GSK esercitasse tale diritto, il Fornitore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni già eseguite sino al momento del recesso nonché ad essere indennizzato delle spese sostenute. Il Fornitore accetta di derogare alle previsioni dell'art. 1671 c.c. in tema di mancato guadagno e, pertanto, in caso di recesso di GSK nulla sarà dovuto a tale titolo al Fornitore.

31. Sicurezza sul Lavoro – Rischi e misure di prevenzione

Il Fornitore dichiara e garantisce a GSK di conoscere e rispettare i contenuti del D.Lgs. 81/2008, come successivamente modificato, e di possedere i requisiti tecnico professionali ivi previsti (come risulta dalla documentazione prevista dall'art. 26, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2) del suddetto D.Lgs. 81/2008 consegnata dal Fornitore a GSK). Nell'esecuzione dei Servizi il Fornitore si impegna e si obbliga ad attenersi a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e a effettuare attività di formazione e informazione nei confronti degli Addetti, nonché a rispettare e a far rispettare tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro.

Qualora lo svolgimento dei Servizi oggetto dell'Ordine dovesse provocare l'insorgere di rischi interferenziali rilevanti ai sensi del suddetto D.Lgs. 81/2008, le Parti alleggeriranno a ciascun singolo Ordine il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui all'articolo 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e indicheranno specificamente nell'Ordine i costi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Il Fornitore, ove i Servizi dovessero essere resi in luoghi/locali nella disponibilità giuridica di GSK, dichiara (i) di aver effettuato la ricognizione di detti luoghi/locali e di aver preso conoscenza delle caratteristiche, delle condizioni e delle modalità di accesso ai predetti luoghi/locali, (ii) di avere accertato l'idoneità delle condizioni degli stessi ai fini della realizzazione dei Servizi, (iii) di aver ricevuto complete e circostanziate informazioni anche sui rischi che detti luoghi/locali presentano, e (iv) di accettare, nella loro interezza, le condizioni e i termini per l'esecuzione dei Servizi stabiliti nel Contratto.

SEZIONE D. ULTERIORI PREVISIONI GENERALI

32. Loghi e marchi GSK

Il Fornitore si impegna a non utilizzare il logo GSK o altre immagini inerenti al marchio GSK se non previa esplicita autorizzazione di GSK ed in ogni caso in linea con in ogni caso in linea con le "Linee guida per l'utilizzo del logo GSK" fornite da GSK.

33. Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali ai fini dell'esecuzione del Contratto avverrà ad opera di entrambe le Parti - GSK e il Fornitore - in conformità al Reg. EU 679/16 (GDPR) ed a quanto di seguito descritto:

Dati personali di cui GSK è Titolare

GSK dichiara e garantisce al Fornitore:

- che i dati personali trattati da GSK sono da essa trattati in conformità a quanto richiede il GDPR;
- di poter legittimamente comunicare tali dati a terzi, ivi comprese le persone fisiche/giuridiche fornitrici di Beni e/o Servizi di cui GSK si avvale per l'esecuzione delle proprie attività.

Tali dati vengono resi accessibili da GSK al Fornitore esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto, con obbligo di restituirli integralmente, senza trattenerne copia, e di cessarne il trattamento al termine del Contratto stesso;

Nel caso in cui l'esecuzione del Contratto dovesse contemplare il trattamento di dati personali da parte del Fornitore per conto dell'Acquirente, l'Acquirente ed il Fornitore determineranno le reciproche responsabilità mediante separato atto predisposto in conformità con l'articolo 28 del GDPR.

Dati personali di cui il Fornitore è Titolare

Il Fornitore dichiara e garantisce a GSK:

- che i dati personali di cui il Fornitore è titolare (es.: dati del proprio personale, ovvero di terzi che con essa collaborano, etc.), sono trattati e comunicati all'Acquirente in conformità a quanto richiede il GDPR in materia di informativa e consenso;
- di assumersi la conseguente, relativa responsabilità in caso di violazione di detta normativa e di tenere sin d'ora manlevata ed indenne GSK in caso di pretese di terzi.

Informativa ex art. 13 Reg. 679/16

GSK, Titolare del trattamento dei dati ricevuti dal Fornitore in forza del presente accordo, informa che tali dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all'interno di GSK che all'esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto contrattuale in corso e potranno essere comunicati e trasferiti in Italia e/o all'estero -anche al di fuori dell'Unione Europea- esclusivamente per le finalità sopra specificate a:

- Società del Gruppo GlaxoSmithKline, controllate, controllanti o collegate
- Persone fisiche/giuridiche fornitrici di Beni e/o Servizi di cui GSK si avvalga nell'esecuzione delle proprie attività.

E' riconosciuto al Fornitore e/o ai terzi che con esso collaborano il diritto di accesso ai dati personali come descritto nell'art. 15 del GDPR

Tali diritti sono esercitati, con richiesta rivolta senza formalità, mediante lettera indirizzata a Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l., Via Nettunense n.90, 04010, Aprilia (LT) o email all'indirizzo: it.cpa@gsk.com.

Alla richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.

34. Assicurazione

Il Fornitore, senza che per questo siano limitate sia per ampiezza che per limiti di valore le sue responsabilità contrattuali, dichiara di aver stipulato e garantisce di mantenere operanti a proprie spese e cura fino alla consegna del Bene o per tutta la durata delle attività fino alla data di ultimazione del Servizio (ed all'eventuale Collaudo):

1) una polizza di Assicurazione Responsabilità Civile con primaria Compagnia di Assicurazione con un massimale unico di copertura, senza franchigia, non inferiore ad € 2.500.000 (duemilionicinquecentomilaeuro) per ciascun sinistro/anno. La polizza dovrà anche prevedere un massimale non inferiore ad € 150.000 (centocinquantamilaeuro) per i danni indiretti quali interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali o di Servizi ecc dietro presentazione da parte dell'Acquirente di idonea documentazione comprovante il danno subito;

2) una polizza di Responsabilità Civile da Prodotto con primaria Compagnia di Assicurazione con un massimale unico di copertura, senza franchigia non inferiore ad € 2.500.000 (duemilionicinquecentomilaeuro) per sinistro/anno. Il Fornitore, a richiesta, dovrà esibire idonea certificazione rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione delle suddette coperture assicurative.

35. Controlli

L'Acquirente o il personale da questo autorizzato si riserva di effettuare, senza costi aggiuntivi, in normali orari di lavoro e con ragionevole preavviso, controlli presso il Fornitore al fine di verificare che i Beni ordinati siano fabbricati in modo conforme alle Specifiche e/o TTS pattuite, che i Servizi vengano realizzati nel rispetto del Contratto, la conformità con le disposizioni di cui all'art. 34, nonché di accertare l'idoneità del Fornitore ad eseguire quanto previsto nel Contratto. Il Fornitore si impegna a fornire la piena collaborazione nell'ambito di tali controlli, fornendo tutta la documentazione richiesta ed ogni utile evidenza al fine della verifica di adesione agli obblighi contrattuali, ivi incluso il rispetto delle Leggi Anticorruzione.

36. Riservatezza

Il Fornitore si impegna a non divulgare a qualsiasi Terzo alcuna Informazione Riservata o usare alcuna Informazione Riservata per scopi diversi dalla fornitura dei Beni o Servizi, anche successivamente alla conclusione del Contratto. L'obbligo alla riservatezza del Fornitore di cui al presente articolo 36 non trova applicazione in relazione a qualsiasi informazione e/o complesso di informazioni (cosiddetto "know-how") relativo a GSK che:

(a) il Fornitore possa dimostrare, tramite prova documentale, di detenere legittimamente senza violare alcun diritto di Terzo e/o di GSK e/o comunque alcuna Normativa Applicabile;

(b) sia di pubblico dominio senza violazione da parte del Fornitore di alcun diritto di Terzo e/o di GSK e/o comunque di alcuna Normativa Applicabile.

Il Fornitore può divulgare, rimanendo obbligato ex art. 1381 c.c., Informazioni Riservate ai propri dipendenti, agenti e/o subcontraenti che abbiano bisogno di conoscere tali Informazioni Riservate ai fini del Contratto e che siano vincolati per iscritto a preservarne la segretezza grazie a clausole non meno onerose di quelle qui previste. Il Fornitore riconosce e concorda che le Informazioni Riservate sono e rimangono di proprietà esclusiva di GSK. Il Fornitore si impegna, su richiesta di GSK, a consegnare a GSK i supporti materiali contenenti le Informazioni Riservate nonché tutti i materiali sviluppati da o per conto del Fornitore basati o comprendenti le Informazioni Riservate.

37. Legge Applicabile e foro competente

Per qualsiasi controversia non risolta amichevolmente le parti riconoscono ed accettano la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, la legge applicabile italiana e la competenza esclusiva del Foro di Roma.

38. Clausola etica e Third Party Oversight (TPO)

38.1. Il Fornitore si impegna alla stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di anticorruzione vigenti in Italia e, in relazione a quanto ivi previsto, a non effettuare, promettere, autorizzare, ratificare o offrire di fare, o avanzare, direttamente o indirettamente alcun pagamento o trasferire alcuna somma allo scopo di influenzare, indurre o garantire il compimento o l'omissione di alcun atto o decisione per assicurarsi un improprio vantaggio o altra utilità; inoltre, si asterrà dall'assistere impropriamente GSK nell'ottenimento o mantenimento di affari o di ingiusti vantaggi in relazione all'attività di impresa, o in qualunque altro modo a fini corruttivi pubblici o privati, assicurando di aver adottato ogni più adeguata misura atta a prevenire che propri fornitori, agenti o qualunque terzo, assoggettato al suo controllo o alla sua influenza, agiscano in tal senso. Resta inteso che, tale impegno include il divieto per il Fornitore di effettuare pagamenti facilitatori, che non siano autorizzati, ovvero impropri, pagamenti di lieve entità o offrire o fare doni a pubblici ufficiali per assicurare o accelerare l'iter o le procedure necessarie alle quali GSK ha legalmente diritto.

38.2. Ai fini del presente Contratto "Pubblico Ufficiale" (dove con il termine 'pubblico' si intendono tutti i livelli e suddivisioni di pubbliche amministrazioni, es. locali, regionali, nazionali, amministrative, legislative, esecutive, o giudiziarie, e famiglie reali o regnanti) indica: (a) chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; b) chiunque agisca in qualità ufficiale nell'interesse o per conto di 1) una amministrazione nazionale, regionale o locale o di un qualunque dipartimento, agenzia o ente strumentale delle stesse (incluse società pubbliche, ed enti detenuti o controllati da una pubblica amministrazione italiana o straniera); (2) una organizzazione pubblica internazionale come la Banca Mondiale o le Nazioni Unite; (c) un partito politico, o qualunque candidato a cariche pubbliche; (d) qualunque incaricato di un pubblico servizio, ossia coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove pubblico servizio significa un'attività che è disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, esclusi lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale; (e) qualunque soggetto che in veste ufficiale agisca in nome e per conto di uno dei soggetti di cui sopra. "Pubblico Ufficiale" include chiunque abbia Pubblici Ufficiali nella propria cerchia familiare, con la possibilità concreta o percepita, di influenzare o assumere decisioni impattanti il business di GSK.

38.3. Le Parti convengono che GSK sarà autorizzata a risolvere anticipatamente il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta al Fornitore, nel caso in cui il Fornitore si sia resa inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni derivanti dalla presente Clausola 18. Resta esclusa ogni pretesa del Fornitore al risarcimento del danno o al pagamento di alcun indennizzo o altro a qualsiasi titolo, ragione o causa derivante dalla risoluzione di questo Contratto, così come stabilito dalla presente Clausola.

39. Decreto legislativo 231/2001

Il Fornitore dichiara di aver adottato un proprio modello organizzazione, gestione e controllo. Le parti si impegnano alla stretta osservanza delle Leggi Anticorruzione vigenti in Italia, tra le quali va ricompreso anche il D.lgs. 231/01 e la L. 190/2012 (la Legge Anticorruzione).

Le Parti dichiarano di conoscere il D.lgs. 231/2001 che detta norme in materia di responsabilità amministrativa degli enti e si impegnano, specificamente, a non compiere alcun atto, anche solo tentato, o comportamento che possa configurarsi quale violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001.

Nel caso in cui il Fornitore sia rinviato a giudizio per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, o gli sia applicata in via cautelare una delle sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2 del medesimo decreto, o subisca contestazioni di rilievo 231 GSK avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

Art. 40 Standard Etici e Diritti Umani

In relazione all'esecuzione del Contratto, il Fornitore garantisce che per quanto a propria conoscenza, rispetta i diritti umani del proprio personale e non impiega lavoro minorile o forzato, non applica condizioni di lavoro insicure o pratiche disciplinari crudeli o abusive nel luogo di lavoro e che non compie discriminazioni nei confronti di un qualsiasi lavoratore per un qualsivoglia motivo (inclusi motivi razziali, religiosi, di disabilità, genere, orientamento sessuale o identità di genere); e che remunera ciascun lavoratore almeno col salario minimo, fornisce a ciascun lavoratore tutte le tutele legali e si conforma alle leggi sull'orario lavorativo e sui diritti dei lavoratori degli Stati in cui opera. Il Fornitore dovrà rispettare i diritti dei propri dipendenti di libertà di associazione e il Fornitore incoraggerà la conformità a tali standard da tutti i propri fornitori di beni o servizi di cui si avvale per l'esecuzione delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto

Denominazione e/o timbro del Fornitore: _____

Firma: _____

Data: _____

Nome del Firmatario: _____

Titolo del Firmatario: _____

41. Il Fornitore, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., approva espressamente le disposizioni di cui agli artt. 3. Validità delle Condizioni Generali; 4. Conclusione del Contratto, 5. Variazioni e sospensioni dell'Ordine, 12. Penale per il ritardo, 14. Cessione dei diritti e subappalto, 15. Utilizzo dei Beni acquistati e/o dei risultati dei Servizi e diritti dei terzi, 18. Consegna, 20. Garanzia dei Beni, 25. Obblighi del Fornitore – Manleva, 26. Esclusione della revisione del prezzo, 27. Variazione dei Servizi, 28. Garanzia dei Servizi, 29. Termini di completamento dei Servizi, 30. Recesso Unilaterale (articolo che attribuisce il diritto all'Acquirente di recedere con preavviso dal Contratto, stabilendo le conseguenze del recesso), 34. Assicurazione, 37. Legge Applicabile e Foro Competente, 38. Clausola etica e Third Party Oversight (TPO), 39. Decreto legislativo 231/2001.

Denominazione e/o timbro del Fornitore: _____

Firma: _____

Data: _____

Nome del Firmatario: _____

Titolo del Firmatario: _____